



LEGGE 30 novembre 1979, n. 76 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 6 dicembre 1979).

## **Costituzione di Associazioni sammarinesi all'estero**

### **Noi Capitani Reggenti**

#### **la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 1979.*

#### **Art. 1**

La Repubblica promuove la creazione, tutela la esistenza, assiste l'attività di organismi apartitici che, nati da iniziativa spontanea ed ispirati ad un principio di autogoverno consono al regime democratico e repubblicano, abbiano il fine di riunire in associazioni i cittadini sammarinesi emigrati all'estero.

Tali organismi, che ai sensi della presente legge vengono denominati "Comunità". potranno adottare il nome che intendono prescegliere.

#### **Art. 2**

Per la costituzione di una " Comunità " occorre che la stessa unisca, come soci effettivi, almeno 30 persone.

Tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni stabilmente emigrati o di fatto residenti nell'ambito di una circoscrizione consolare o di uno Stato possono essere soci effettivi della "Comunità" .

E' compito di ciascuna "Comunità" di verificare la condizione di "cittadino sammarinese".

Ogni socio deve versare annualmente una somma per la quota sociale, il cui ammontare è stabilito a maggioranza dall'Assemblea Generale dei soci.

#### **Art. 3**

Condizione di esistenza di una "Comunità" ai fini della presente Legge è della Legge istitutiva della "Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero" è il riconoscimento giuridico che viene concesso dal Consiglio dei XII, previa istruttoria compiuta dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la quale accerti che le strutture e lo Statuto di detta "Comunità" siano conformi alla presente Legge, all'ordinamento giuridico sammarinese ed a quello dello Stato estero in cui la "Comunità" ha sede naturale, a concetti d'interna vita democratica. Per sede naturale si intende la circoscrizione consolare e lo Stato ove risiedono i singoli membri della "Comunità".

#### **Art. 4**

Ogni "Comunità" emana il proprio Statuto, che deve essere approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Lo Statuto di ogni "Comunità" deve contenere le seguenti clausole:

- a) astensione della "Comunità" da ogni atto od azione che sia finalizzato all'affermazione ed al prevalere di interessi propri di forze politiche organizzate ed a fini di lucro;
- b) indicazione dei fini della "Comunità", il cui scopo principale è quello di intraprendere ogni attività atta a mantenere stretti i legami fra la Repubblica ed i cittadini emigrati, nonché promuovere ogni iniziativa che tenda a creare vincoli di solidarietà, di aiuto reciproco fra i sammarinesi all'estero, di unione e cooperazione in vari campi;
- c) indicazione delle modalità per aderire alla "Comunità" e dei motivi di perdita della qualifica di socio;
- d) elencazione degli organi della "Comunità", dei loro compiti e responsabilità, del sistema di nomina, della durata in carica.

Ove sussistono contrasti fra lo Statuto e la presente Legge, la "Comunità" dovrà provvedere all'adeguamento dello statuto per poter essere rappresentata in seno alla "Consulta" dei cittadini sammarinesi all'estero.

#### **Art. 5**

Organi della "Comunità" sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale di tutti i soci effettivi, i Sindaci Revisori. Tutti gli incarichi vengono svolti a titolo gratuito.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea Generale fra i propri soci effettivi; la nomina del Presidente può essere rimessa alternativamente al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale, che deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per il programma e per l'esame del Bilancio, nomina altresì:

- i Sindaci Revisori;

- nel proprio seno i Rappresentanti della "Comunità" che, unitamente al Presidente, intervengono, nel numero stabilito, alle sedute della "Consulta" dei cittadini sammarinesi all'estero. Il numero dei rappresentanti per ogni "Comunità" è stabilito dalle norme sul funzionamento della "Consulta", prevista da apposita legge.

E' rimessa altresì alla stessa Assemblea Generale la costituzione di altri organi sociali di natura esecutiva necessari per il migliore funzionamento della "Comunità".

La durata in carica degli organi sociali è stabilita, prima di ogni elezione, dall'Assemblea Generale a maggioranza e non può comunque essere inferiore ad un anno e superiore a quattro.

E' vietato il cumulo delle cariche previste al comma 1° del presente articolo.

#### **Art. 6**

Il Presidente rappresenta la "Comunità" presso le Autorità sammarinesi, dirige l'attività e le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui è Presidente, partecipa di diritto in San Marino alle sedute della "Consulta" dei cittadini sammarinesi emigrati.

Il Consiglio Direttivo organizza tutte le attività della "Comunità", ne ha la responsabilità economico-finanziaria, amministrandone i fondi e redigendo annualmente il bilancio, provvedendo poi ad inviare il medesimo agli Uffici centrali della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che ne darà notizia alla Segreteria di Stato per le Finanze.

I Sindaci Revisori hanno il compito di redigere una relazione scritta sul bilancio della "Comunità" che deve essere allegata al medesimo, dopo averne controllato attentamente tutte le voci e le relative documentazioni a sostegno.

#### **Art. 7**

Tutti gli organi delle "Comunità" sono responsabili del proprio operato in base alle norme sulle Associazioni previste dall'Ordinamento giuridico sammarinese e da quello dello Stato in cui la "Comunità" ha sede.

#### **Art. 8**

I Sindaci che riscontrassero irregolarità di bilancio e tutti i soci che si accorgessero di eventuali deviazioni dai fini istituzionali della "Comunità", o di qualunque atto illegittimo ad opera di uno qualsiasi degli organi della "Comunità", dovranno rivolgersi direttamente, dandone motivazione e documentazione, agli organi interni competenti o alle Autorità competenti locali secondo la natura dei fatti medesimi e dandone comunicazione alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

#### **Art. 9**

I fondi della "Comunità" non possono essere in alcun modo ripartiti fra i membri e devono, in ogni caso, ove la "Comunità" dovesse sciogliersi, essere devoluti per beneficenza.

#### **Art. 10**

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, attraverso i suoi Uffici centrali e le Rappresentanze diplomatiche e consolari, favorisce e promuove l'organizzazione ed il funzionamento delle "Comunità" sulle quali esercita anche un'azione di collaborazione generale, di consulenza e di promozione.

#### **Art. 11**

Lo Stato predispone un fondo minimo di finanziamento delle "Comunità".

Il finanziamento in favore delle "Comunità" è rappresentato dalla somma fissa annua di L. 2.000.000 per ciascuna "Comunità" indipendentemente dal numero dei suoi membri, nonchè dalla somma di L. 20.000 per ogni Socio iscritto alla "Comunità" stessa.

A tal fine lo Stato stanZIA una somma non superiore a L. 100.000.000.

### **Art. 12**

Il Bilancio della "Comunità" è costituito dallo stanziamento statale, dalle quote sociali e dalle oblazioni.

Possono diventare Soci onorari della "Comunità", siano accolti a maggioranza di voti dall'Assemblea Generale della "Comunità" interessata.

I Soci onorari non possono partecipare a votazioni, nè essere eletti e nè costituire numero ai fini del finanziamento.

### **Art. 13**

E' istituito un Registro pubblico delle Comunità allo estero presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

### **Art. 14**

La presente Legge entra in vigore il 1° gennaio 1980.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 4 dicembre 1979-1679 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Amici - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva